GRUPPO CAMPEGGIATORI ITINERANTI

Via Brodolini 2, Nova Milanese

Codice fiscale: 91069040151

S T A T U T O

COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione del terzo settore denominata "GRUPPO CAMPEGGIATORI ITINERANTI A.p.s." Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione, formata da persone che praticano il turismo itinerante ed il campeggio quale forma di impiego del tempo libero e di promozione culturale, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs. 117/17 art. 35 e 36 e sue modifiche e integrazioni.

La Sede legale in Nova Milanese (MB), Via Brodolini, 2, presso Villa Toschi.

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Finalità e Attività

L'Associazione esercita, sul territorio italiano ed estero, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 D.Lgs 117/2017 lettere f), i) e k), intendendo operare nel settore del Turismo Sociale inteso come momento d'incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone di città, regioni e nazionalità diverse. A tal fine l'attività istituzionale dell'Associazione sarà quella di:

- Promuovere, sviluppare, praticare il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire

l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'ambiente nell'ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.

- Promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico, o ricreativo, per la coesione, la formazione e l'aggregazione dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con proposte operative e formative indirizzate a organi pubblici e privati.
- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/17 art.6 e successive modifiche ed integrazioni come la gestione di aree attrezzate e/o rimessaggi per gli associati.

Tali attività, di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante nelle sue diverse forme anche per la gestione e realizzazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone a scopo turistico;
- Promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo (gruppi di acquisto);:
- Promuovere la realizzazione di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati, designando soci o professionisti di fiducia con specifica competenza a rappresentarla, fornendo, inoltre, consulenza in fase di progettazione e realizzazione;
- Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione e di apportare progresso sociale nelle dinamiche di sviluppo locale.
- Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Sottoscrivere convenzioni con Enti o Aziende per la gestione di spazi od immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;

- Promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali , per aiuti umanitari e benefici;
- Promuovere e Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio, alle tradizioni e alla cultura locale, realizzando concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso progetti integrati di offerta di servizi,

L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

SOCI E VOLONTARI

Art. 4 - Ammissione dei Soci

Sono soci quelli che fanno richiesta di adesione all' Associazione, in quanto ne condividono le finalità, e la cui domanda è accolta dall'organo di amministrazione.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

Tale domanda verrà formalizzata compilando e firmando l'apposito modulo. I dati saranno conservati in conformità alla legge sulla privacy.

Nello stesso modulo il socio autorizza l'Associazione a pubblicare o rendere pubbliche immagini che ritraggono lui e/o il suo nucleo famigliare durante iniziative svolte dalla stessa.

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata all'Organo di Amministrazione e quest'ultimo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, spiegando le motivazioni per iscritto.

Possono essere soci dell'Associazione altri Enti che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione.

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri:

Hanno diritto

- a partecipare alle assemblee, a votare se in regola con il versamento della quota annuale, direttamente o per delega nella misura stabilita dall'Associazione. Il nuovo socio ha diritto di voto dopo 3 mesi della sua iscrizione nel libro degli associati;
- a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali;
- a eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi:
- a partecipare alle attività dell'Associazione, conoscerne i programmi e proporre iniziative e progetti.

Sono tenuti

- a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni;
- a versare nei modi e tempi stabiliti dall'Associazione, pena la decadenza di qualifica di socio, le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo. La quota associativa non è frazionabile, né trasmissibile;
- ad avere una irreprensibile condotta morale e civile. Per irreprensibile deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qual sia voglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell'Associazione o degli associati.

Art. 6 - Volontariato e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, in ragione delle disponibilità personali.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo, non può richiedere il contributo versato e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Il socio, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata al socio alternativamente a mezzo raccomandata a.r., e-mail o pec.

Il socio può ricorrere all’autorità giudiziaria, o al collegio dei probiviri, se presente nell’associazione, entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Gli organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

- L’assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, ex art. 30 D.Lgs. 117/2017 (qualora sussistano i requisiti di legge);
- Organo di revisione, ex art: 31 D.Lgs 117/2017 (qualora sussistano i requisiti di legge);
- Eventuale Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Può essere previsto un rimborso spese sostenute per lo svolgimento delle attività necessarie per raggiungere le finalità e gli scopi dell’Associazione.

Art. 9 - Assemblea

L’assemblea è l’Organo sovrano ed è composta dagli iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento

della quota sociale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare fino a 3 soci, se i soci sono inferiori a 500 e a 5 se i soci sono maggiori o uguali a 500. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dal Presidente ed approvata dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata a.r., pec o e-mail inviata al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le votazioni sono, di norma, in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.

L'Assemblea e l'Organo di Amministrazione potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla Sede dell'Associazione.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- elegge il Presidente e il Consiglio direttivo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e, eventualmente, il preventivo finanziario, e, qualora sussistano i requisiti di legge, il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina i soci benemeriti (per meriti particolari a favore dell'Associazione)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e/o incaricato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno ¾ dei soci, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio ad Associazione analoga con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci, presenti in proprio o per delega.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, con un minimo di 5 membri e un massimo di 9 membri.

Dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.
L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea, per l'approvazione, il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo, il Bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. È inoltre responsabile della tenuta dei libri sociali e degli adempimenti connessi all'iscrizione al R.U.N.T.S. (registro Unico Nazionale Terzo Settore).
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di quattro volte ogni anno.
È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per via telematica, (es. in teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.
Esso delibera a maggioranza dei presenti intervenuti.
Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Vice Presidente,
- assumere il personale;
- nominare il segretario con funzioni di tesoriere, salvo la presenza di due figure distinte, in questo ultimo caso, il tesoriere coadiuva il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; relativi compiti e responsabilità;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee guida approvate dall'assemblea, le relative responsabilità per l'attuazione, promuovere e coordinare le attività autorizzandone la spesa;
- redigere i regolamenti interni che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi

di necessità e di urgenza;

- nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, salvo che, in quest'ultimo caso, può proporre all'Assemblea stessa l'elezione di un Presidente di assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ed è sempre rieleggibile.

Oltre che per scadenza del mandato, il Presidente cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio direttivo.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, al quale riferisce in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 - Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di preventivo finanziario e del bilancio consuntivo, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo; le mansioni di cui al presente punto potranno essere attribuite ad altro membro del Consiglio direttivo (Tesoriere) che collaborerà con il segretario.

Art. 16 - Organi di controllo

Qualora il Bilancio consuntivo dell'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 30 o 31 del D.Lgs n. 117/2017 deve essere costituito un Organo di controllo ovvero un Organo di Revisione legale dei conti; gli stessi articoli ne stabiliscono la composizione e le mansioni.

PUBBLICITA' ATTI SOCIALI

Art. 17 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci tenuto a cura del Comitato direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi a soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017; È obbligata ad utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità previste.

BILANCIO

Art. 20 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio Sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il Bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 21 - Bilancio sociale

Qualora ne sussistano i presupposti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve redigere il Bilancio Sociale.

VARIE

Art. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - Personale retribuito

L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e, se redatto, da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

Art. 24 - Responsabilità e assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Un volontario può essere contemporaneamente anche socio.

SCIOGLIMENTO

Art. 25 - Scioglimento e Liquidazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati; l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese di liquidazione sono a carico dell’Associazione, e, in caso di incapienza, a carico dei Soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione, i beni, previo parere favorevole dell’organismo di cui all’art. 9 della D.Lgs. 117/2017, saranno devoluti ad altri enti di terzo settore o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

L'Associazione si estingue, se i Soci si riducono a meno di tre, in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente indicato dall’Assemblea dei Soci.

NORME FINALI

Art. 26 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile, ma motivata, di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri, che verranno nominati al verificarsi delle condizioni di legge, sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Monza, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di enti del terzo settore, di associazionismo, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

GRUPPO CAMPEGGIATORI ITINERANTI

Via Brodolini 2, Nova Milanese

Codice fiscale: 91069040151

S T A T U T O

COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita l'Associazione del terzo settore denominata "GRUPPO CAMPEGGIATORI ITINERANTI A.p.s." Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione, formata da persone che praticano il turismo itinerante ed il campeggio quale forma di impiego del tempo libero e di promozione culturale, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs. 117/17 art. 35 e 36 e sue modifiche e integrazioni.

La Sede legale in Nova Milanese (MB), Via Brodolini, 2, presso Villa Toschi.

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Finalità e Attività

L'Associazione esercita, sul territorio italiano ed estero, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, fa riferimento all'art. 5 D.Lgs 117/2017 lettere f), i) e k), intendendo operare nel settore del Turismo Sociale inteso come momento d'incontro, di relazione e di scambio di esperienze reciproche e di culture tra persone di città, regioni e nazionalità diverse. A tal fine l'attività istituzionale dell'Associazione sarà quella di:

- Promuovere, sviluppare, praticare il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo all'aria aperta ed il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire

l'aggregazione, la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e dell'ambiente nell'ambito di quanto previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.

- Promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico, o ricreativo, per la coesione, la formazione e l'aggregazione dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale con proposte operative e formative indirizzate a organi pubblici e privati.
- Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/17 art.6 e successive modifiche ed integrazioni come la gestione di aree attrezzate e/o rimessaggi per gli associati.

Tali attività, di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno consistere in:

- Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante nelle sue diverse forme anche per la gestione e realizzazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone a scopo turistico;
- Promuovere e favorire il consumo critico, la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco compatibili ed a km 0, il commercio equo e solidale anche attraverso lo strumento dell'acquisto collettivo (gruppi di acquisto);:
- Promuovere la realizzazione di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati, designando soci o professionisti di fiducia con specifica competenza a rappresentarla, fornendo, inoltre, consulenza in fase di progettazione e realizzazione;
- Stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi tipo con altre Associazioni o con Terzi al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati e dell'Associazione e di apportare progresso sociale nelle dinamiche di sviluppo locale.
- Effettuare attività commerciali e produttive, sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché accessorie e strumentali ai fini istituzionali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Sottoscrivere convenzioni con Enti o Aziende per la gestione di spazi od immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;

- Promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali , per aiuti umanitari e benefici;
- Promuovere e Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse alla valorizzazione del territorio, alle tradizioni e alla cultura locale, realizzando concretamente opportunità per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso progetti integrati di offerta di servizi,

L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

SOCI E VOLONTARI

Art. 4 - Ammissione dei Soci

Sono soci quelli che fanno richiesta di adesione all' Associazione, in quanto ne condividono le finalità, e la cui domanda è accolta dall'organo di amministrazione.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

Tale domanda verrà formalizzata compilando e firmando l'apposito modulo. I dati saranno conservati in conformità alla legge sulla privacy.

Nello stesso modulo il socio autorizza l'Associazione a pubblicare o rendere pubbliche immagini che ritraggono lui e/o il suo nucleo famigliare durante iniziative svolte dalla stessa.

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata all'Organo di Amministrazione e quest'ultimo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante, spiegando le motivazioni per iscritto.

Possono essere soci dell'Associazione altri Enti che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione.

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri:

Hanno diritto

- a partecipare alle assemblee, a votare se in regola con il versamento della quota annuale, direttamente o per delega nella misura stabilita dall'Associazione. Il nuovo socio ha diritto di voto dopo 3 mesi della sua iscrizione nel libro degli associati;
- a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio, consultare i verbali;
- a eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi:
- a partecipare alle attività dell'Associazione, conoscerne i programmi e proporre iniziative e progetti.

Sono tenuti

- a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni;
- a versare nei modi e tempi stabiliti dall'Associazione, pena la decadenza di qualifica di socio, le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo. La quota associativa non è frazionabile, né trasmissibile;
- ad avere una irreprensibile condotta morale e civile. Per irreprensibile deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito e da qual sia voglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro o del prestigio dell'Associazione o degli associati.

Art. 6 - Volontariato e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, in ragione delle disponibilità personali.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo, non può richiedere il contributo versato e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

Il socio, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata al socio alternativamente a mezzo raccomandata a.r., e-mail o pec.

Il socio può ricorrere all’autorità giudiziaria, o al collegio dei probiviri, se presente nell’associazione, entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Gli organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

- L’assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, ex art. 30 D.Lgs. 117/2017 (qualora sussistano i requisiti di legge);
- Organo di revisione, ex art: 31 D.Lgs 117/2017 (qualora sussistano i requisiti di legge);
- Eventuale Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Può essere previsto un rimborso spese sostenute per lo svolgimento delle attività necessarie per raggiungere le finalità e gli scopi dell’Associazione.

Art. 9 - Assemblea

L’assemblea è l’Organo sovrano ed è composta dagli iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento

della quota sociale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare fino a 3 soci, se i soci sono inferiori a 500 e a 5 se i soci sono maggiori o uguali a 500. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dal Presidente ed approvata dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata a.r., pec o e-mail inviata al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le votazioni sono, di norma, in forma palese, tranne quelle riguardanti le persone.

L'Assemblea e l'Organo di Amministrazione potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla Sede dell'Associazione.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- elegge il Presidente e il Consiglio direttivo;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e, eventualmente, il preventivo finanziario, e, qualora sussistano i requisiti di legge, il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina i soci benemeriti (per meriti particolari a favore dell'Associazione)
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e/o incaricato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno ¾ dei soci, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio ad Associazione analoga con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci, presenti in proprio o per delega.

Art. 13 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, con un minimo di 5 membri e un massimo di 9 membri.

Dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.
L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea; redige e presenta all'assemblea, per l'approvazione, il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo, il Bilancio sociale se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. È inoltre responsabile della tenuta dei libri sociali e degli adempimenti connessi all'iscrizione al R.U.N.T.S. (registro Unico Nazionale Terzo Settore).
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di quattro volte ogni anno.
È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per via telematica, (es. in teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che rimanga traccia dell'ordine del giorno, dei vari interventi e della deliberazione finale.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.
Esso delibera a maggioranza dei presenti intervenuti.
Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Vice Presidente,
- assumere il personale;
- nominare il segretario con funzioni di tesoriere, salvo la presenza di due figure distinte, in questo ultimo caso, il tesoriere coadiuva il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione; relativi compiti e responsabilità;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee guida approvate dall'assemblea, le relative responsabilità per l'attuazione, promuovere e coordinare le attività autorizzandone la spesa;
- redigere i regolamenti interni che saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi

di necessità e di urgenza;

- nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, salvo che, in quest'ultimo caso, può proporre all'Assemblea stessa l'elezione di un Presidente di assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ed è sempre rieleggibile.

Oltre che per scadenza del mandato, il Presidente cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio direttivo.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, al quale riferisce in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 15 - Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di preventivo finanziario e del bilancio consuntivo, che sottopone all'organo di amministrazione entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo; le mansioni di cui al presente punto potranno essere attribuite ad altro membro del Consiglio direttivo (Tesoriere) che collaborerà con il segretario.

Art. 16 - Organi di controllo

Qualora il Bilancio consuntivo dell'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 30 o 31 del D.Lgs n. 117/2017 deve essere costituito un Organo di controllo ovvero un Organo di Revisione legale dei conti; gli stessi articoli ne stabiliscono la composizione e le mansioni.

PUBBLICITA' ATTI SOCIALI

Art. 17 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci tenuto a cura del Comitato direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Comitato direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi a soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi sono depositati nella cassa o presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017; È obbligata ad utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento delle finalità previste.

BILANCIO

Art. 20 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio Sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il Bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 21 - Bilancio sociale

Qualora ne sussistano i presupposti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve redigere il Bilancio Sociale.

VARIE

Art. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - Personale retribuito

L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e, se redatto, da apposito regolamento adottato dall’Associazione.

Art. 24 - Responsabilità e assicurazione dei volontari

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Un volontario può essere contemporaneamente anche socio.

SCIOGLIMENTO

Art. 25 - Scioglimento e Liquidazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati; l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese di liquidazione sono a carico dell’Associazione, e, in caso di incapienza, a carico dei Soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’Associazione, i beni, previo parere favorevole dell’organismo di cui all’art. 9 della D.Lgs. 117/2017, saranno devoluti ad altri enti di terzo settore o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

L'Associazione si estingue, se i Soci si riducono a meno di tre, in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un ente indicato dall’Assemblea dei Soci.

NORME FINALI

Art. 26 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile, ma motivata, di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri, che verranno nominati al verificarsi delle condizioni di legge, sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Monza, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di enti del terzo settore, di associazionismo, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.